

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 080/CSA (2014/2015)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N. 058/CSA– RIUNIONE DEL 29 GENNAIO 2015

COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Marco Lipari, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dott. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL S.S.D. SAMBENEDETTESE ARL AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MACERATESE/SAMBENEDETTESE DEL 14.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 17.12.2014)

La società S.S.D. Smbenedettese ha presentato un preannuncio di reclamo urgente avverso la sanzione dell'ammenda di e 2.000,00, con diffida, inflitta alla reclamante in seguito alla gara Maceratese/Sambenedettese del 14.12.2014 (delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 17.12.2014).

La società, con atto comunicato il 23.1.2015, ha dichiarato la propria rinuncia al reclamo.

Il Collegio deve prendere atto della intervenuta rinuncia al reclamo, ritualmente presentata dalla società interessata, con conseguente estinzione del giudizio.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Sambenedettese a.r.l. di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL S.S.D. PRO SESTO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €400,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO SESTO/1913 SEREGNO CALCIO DEL 4.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 71 del 7.1.2015)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 71 del 7.1.2015, ha inflitto la sanzione dell'ammenda alla società S.S.D. Pro Sesto S.r.l..

Tale decisione è stata assunta in considerazione del fatto che, all'inizio dell'incontro Pro Sesto/1913 Seregno Calcio del 4.1.2015, sostenitori del Pro Sesto introducevano e utilizzavano materiale pirotecnico (alcuni fumogeni) nel settore ad essi riservato.

Avverso tale provvedimento la Società S.S.D. Pro Sesto S.r.l. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto dell'8.1.2015, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 27.1.2015, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per

iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Pro Sesto S.r.l. di Sesto San Giovanni (Milano) dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL'A.S.D. FUTSAL BARLETTA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FUTSAL BARLETTA/VIRTUS RUTIGLIANO DEL 3.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 347 dell'8.1.2015)

La società A.S.D. Futsal Barletta impugna il provvedimento sanzionatorio indicato in epigrafe, adottato in relazione all'incontro del Campionato Nazionale Calcio a Cinque, Stagione Sportiva 2014/2015 Serie B, Girone E, Futsal Barletta/Virtus Rutigliano, disputato a Barletta il 7.1.2015.

Nel ricorso si premette che già nella partita di andata vi erano state già tensioni fra le opposte tifoserie e le due società. Allo scopo di prevenire possibili episodi di violenza, aveva predisposto uno specifico servizio di ordine privato, rilevato anche dal referto del commissario di campo.

La reclamante, poi, contesta la responsabilità di entrambi i fatti disciplinari addebitate dal giudice sportivo. In linea subordinata, la società ricorrente deduce l'eccessiva misura della sanzione inflitta.

In primo luogo, la società sostiene che la condotta del dirigente allontanato dal campo non integrerebbe alcun illecito disciplinare. Al contrario, il dirigente sarebbe stato oggetto di ripetute provocazioni da parte di altri soggetti, sostenitori della squadra avversaria. Uno di questi, poi, avrebbe "simulato" le conseguenze di una ipotetica violenza del tutto inesistente,

La tesi difensiva della società non può essere condivisa.

Il rapporto del Commissario di campo descrive minuziosamente il comportamento del dirigente Rana Michele. Questi "si avvicinava con fare minaccioso verso una persona (ragazzo) che indossava la tuta atletica della società "Rutigliano c.5". Il dirigente Sig. Rana a stretto contatto con la persona alzava il braccio tenendo il pugno della mano chiuso ma senza colpire né quella persona e né altri che erano nei suoi pressi."

Si tratta, all'evidenza, di una condotta meritevole di censura, che non potrebbe essere in alcun modo giustificata dagli "sfottò" pronunciati dai tifosi della squadra avversaria.

Non assume particolare rilievo la circostanza che uno dei soggetti coinvolti nel "tafferuglio" potrebbe avere simulato di essere stato colpito dal Sig. Rana. Al riguardo, infatti, è sufficiente rilevare che il referto chiarisce in modo puntuale l'assenza di un contatto fisico del dirigente del Barletta con altri soggetti. Al tempo stesso, però, le risultanze documentali evidenziano l'atteggiamento minaccioso del dirigente, tanto più biasimevole nel contesto temporale successivo alla decisione dell'arbitro.

Con riguardo al secondo addebito disciplinare, la società reclamante sostiene che l'episodio del danneggiamento alle autovetture della società reclamante deriverebbe da ignoti e da imprudenza della stessa Rutigliano, la quale avrebbe omesso di chiedere adeguata assistenza e collaborazione alla società ospitante.

In linea di fatto, è incontestato che gli episodi di danneggiamento si siano verificati quando i mezzi delle Rutigliano erano parcheggiati all'interno del parcheggio laterale in prossimità dell'ingresso spogliatoi. Tale parcheggio risultava non custodito ma fornito di telecamere di sorveglianza.

Risulta comprovata, poi, alla luce del referto del commissario di campo, anche l'ulteriore circostanza secondo cui, all'interno dell'impianto sarebbe stato impossibile ricoverare i mezzi, perché vietato da una ordinanza sindacale.

Solo in seguito alla constatazione dei danni, le Forze di Polizia presenti avrebbero permesso, eccezionalmente, l'ingresso dei mezzi delle Rutigliano.

Queste circostanze mettono in luce una concreta difficoltà di assicurare in modo pieno e puntuale la custodia e la sicurezza dei mezzi della società ospitata, tale da giustificare una parziale attenuazione della responsabilità della reclamante.

Queste circostanze inducono a ritenere che la sanzione complessivamente irrogata alla società reclamante debba essere rideterminata nella congrua misura di €400,00.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Futsal Barletta di Barletta (Barletta–Andria-Trani) riduce la sanzione dell’ammenda a €400,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELL’U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO SESTO S.R.L./1913 SEREGNO CALCIO S.R.L DEL 4.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 71 del 7.1.2015)

Con ricorso ritualmente proposto, la Seregno calcio ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, a seguito della gara Pro Sesto/Seregno del 4.01.2015, ha inflitto l’ammenda di €1.500,00 (Com. Uff. n. 71 del 7.01.2015).

Dagli atti ufficiali di gara si evince che *“sostenitori della Seregno calcio, in campo avverso, nel corso del secondo tempo, hanno lanciato sul terreno di gioco un’asta di plastica della lunghezza di circa un metro“*.

Con i motivi di gravame la ricorrente contesta la fondatezza della sanzione inflitta adducendo che l’asta di plastica sia volata fortuitamente sul terreno di gioco, senza peraltro colpire alcuno, a causa delle forti raffiche di vento che hanno caratterizzato la giornata in cui si è disputata la gara de qua.

Concludeva, pertanto, chiedendo la revoca dell’ammenda così come inflitta ovvero la riduzione della stessa.

Il ricorso è parzialmente fondato e può essere accolto per quanto di ragione.

Osserva, preliminarmente, questa Corte che quanto accaduto e sanzionato dal Giudice di prime cure deve essere addebitato ai sostenitori della società reclamante presenti nel settore da cui è stata lanciata l’asta di plastica come riportato e descritto minuziosamente, sia nel rapporto del Direttore di gara che in quello del Commissario di campo.

Tuttavia, sembra equo ridurre la sanzione in considerazione del fatto che, seppur il comportamento tenuto dai supporters della Seregno calcio sia da ritenersi censurabile, l’oggetto lanciato dagli spalti è caduto in una zona del campo di gioco dove non stazionava, in quel momento, nessun calciatore e, pertanto, l’azione incriminata, fortunatamente, non ha arrecato danno ad alcuno.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. 1913 Seregno Calcio S.r.l. di Veduggio con Colzano (Monza e Brianza) riduce la sanzione dell’ammenda a €800,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DEL CALC. MASSARO SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE “D. BERRETTI”, CASERTANA/AVERSA NORMANNA DEL 10.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 67/TB del 14.1.2015)

La Corte Sportiva d’Appello, visti gli atti, letto il reclamo premesso che con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 67 del 14.01.2015, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, in relazione alla gara Casertana/Aversa Normanna del 10.01.2015, valevole per il Campionato Nazionale “D Beretti”, ha inflitto al calciatore Massaro Salvatore la squalifica per 10 giornate effettive di gara per “comportamento reiteratamente offensivo e minaccioso verso l’arbitro che tentava di aggredire, impedito dal pronto intervento dell’allenatore della propria squadra; tale

comportamento si manifestava come causa scatenante di altri eventi sanzionati in altro provvedimento”.

Il Massaro, sostanzialmente, rappresentava, attraverso i propri motivi di gravame, che la condotta a lui ascritta non potesse essere qualificata come offensiva e minacciosa, essendo consistita in una semplice manifestazione di dissenso per un calcio di rigore non dato e per la propria espulsione conseguente alle proteste.

Si doleva, infine, che il provvedimento impugnato, del quale chiedeva l'annullamento o, quantomeno, la riforma, lo avesse penalizzato per fatti di cui non era assolutamente responsabile perché posti in essere a causa della inadeguata ed esagerata reazione del proprio genitore, che si era arbitrariamente portato all'interno dello spogliatoio del Direttore di gara.

Tanto premesso osserva che le deduzioni difensive con il quale il Massaro respinge qualsiasi addebito in ordine al comportamento personalmente tenuto nei confronti dell'Arbitro sono prive di pregio.

Il Direttore di gara ha riferito, in modo lineare e senza possibilità di interpretazione alternativa, che il ricorrente, e non altri, lo abbia più volte offeso e minacciato in occasione della sua espulsione e che, non pago, lo avesse aspettato al termine della gara, negli spogliatoi, dove aveva tentato di aggredirlo senza riuscirci grazie al pronto intervento del proprio allenatore che, a stento, lo riportava negli spogliatoi.

Questa Corte, tuttavia, pur stigmatizzando i comportamenti antiregolamentari posti in essere, ritiene che gli stessi, da un lato, non assumano la gravità di una condotta consumata, dall'altro, possano essere riuniti sotto il vincolo della continuazione attese la intima connessione.

Pertanto, la sanzione può essere ridotta congruamente nella misura indicata in dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Massaro Salvatore riduce la sanzione della squalifica a 8 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELL'A.S.D. SALINIS AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 500,00; INFLITTA SEGUITO GARA CATANZARO/SALINIS DEL 17.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 389 del 21.1.2015)

7. RICORSO DELL'A.S.D. SALINIS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CAETANO VITOR HUGO, INFLITTE SEGUITO GARA CATANZARO/SALINIS DEL 17.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 389 del 21.1.2015)

Con i ricorsi indicati in epigrafe, la A.S.D. Salinis ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque che, con Com. Uff. n. 389 del 21.1.2015, ha inflitto, seguito gara Catanzaro/Salinis del 17.1.12015:

- la sanzione della squalifica per 3 gare effettive al calciatore Caetano Vitor Hugo per *“essere venuto alle mani a gioco fermo e a seguito di un'azione di gioco, con un avversario dando luogo ad una rissa che costringeva il Direttore di gara a sospendere temporaneamente la gara“*;
- la sanzione dell'ammenda di €500,00 inflitta alla reclamante.

Attraverso i motivi di gravame, presentati nei modi e termini di regolamento, la società reclamante ha chiesto una riduzione della squalifica inflitta e chiedeva l'annullamento dell'ammenda o, in subordine, una riduzione della stessa.

Per quanto riguarda la squalifica inflitta al calciatore Caetano Vitor Hugo, la società ha dedotto che il gesto del proprio tesserato nei confronti di un avversario, sicuramente da ritenersi censurabile, era diretto solo a reagire ad una provocazione posta in essere in precedenza da quest'ultimo.

La Corte, esaminati gli atti, rileva che le difese proposte dalla reclamante non possono in alcun modo scalfire il contenuto del referto arbitrale, munito, come noto, di fede probatoria privilegiata.

Conseguentemente, la sanzione irrogata da Giudice Sportivo, appare congrua e proporzionata, anche in considerazione del fatto che la stessa si presenta di rilevante gravità se si considera che il comportamento tenuto dal Caetano ha dato luogo ad una rissa che poteva determinare conseguenze ben più gravi e che ha indotto l'Arbitro a sospendere la gara per alcuni minuti.

Per la sanzione dell'ammenda la società istante rappresentava, attraverso i motivi di doglianza, che le condotte ascritte ai propri sostenitori dal Giudice di prime cure non corrispondevano al vero, in quanto, in occasione della trasferta della gara con il Catanzaro, non erano presenti i propri tifosi, ma solo i componenti della squadra femminile le cui atlete, posizionate nel settore ospiti, avevano rivolto esclusivamente cori di incoraggiamento verso i giocatori della squadra Salinis e giammai frasi ingiuriose all'indirizzo degli arbitri.

Le argomentazioni illustrate dalla società appellante, non risultano, invero, di alcun pregio. Infatti gli episodi contestati risultano provati dal referto arbitrale dove sono riportate, al contrario, le condotte antiregolamentari poste in essere da entrambe le tifoserie. da cui è scaturita la sospensione della gara per due minuti al fine di portare la calma sugli spalti.

Tuttavia, questa Corte, ferma restando la censurabilità dei comportamenti posti in essere dai sostenitori della società reclamante, ritiene che la sospensione della gara per soli 2 minuti e la non menzione, da parte del Giudice Sportivo, di interventi della società ospitante ovvero delle Forze dell'ordine, consentano di considerare i tafferugli verificatisi come non particolarmente violenti e quindi il reclamo può essere parzialmente accolto.

Per questi motivi la C.S.A., separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Salinis di Margherita di Savoia (Barletta–Andria-Trani) in due distinti appelli:

- Accoglie parzialmente, il ricorso proposto per la sanzione dell'ammenda riducendo la stessa a € 300,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
- Respinge il ricorso proposto per il calciatore Caetano Vitor Hugo e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 9 marzo 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio